

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del *Tariffa sottoposta da*

26 maggio 2014 Swiss Life SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

La modifica riguarda tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza affiliati presso Swiss Life SA.

La modifica della tariffa collettiva riguarda la riduzione del tasso d'interesse tecnico dal 2,5 % all'1,75 %, variazioni nelle disposizioni di riscatto (l'opzione di differimento per la riscossione dei valori di restituzione viene meno, le rendite di vecchiaia e per superstiti in corso non sono più riscattabili) e nelle CGA. Sono stati inoltre apportati adeguamenti nell'ambito della tariffazione empirica, i quali comportano in media una riduzione del premio di rischio pari a circa il 2 %. Nel portafoglio di Nationale Suisse è stata parimenti applicata una riduzione del premio di rischio pari in media al 2 %.

Con lettere del 14 gennaio 2014, del 19 febbraio 2014 e del 12 marzo Swiss Life SA ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una richiesta tariffaria per la propria tariffa collettiva KT 2015.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 26 maggio 2014 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2015 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni

nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

29 luglio 2014

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA